



Logos P.A.
Fondazione



Riordino della disciplina sugli
obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni.

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33



Capo I: Principi Generali

- ART. 1: PRINCIPIO GENERALE DI TRASPARENZA

Co. 1: “La trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni”. Il principio generale di trasparenza viene rielaborato partendo dalla definizione contenuta nell’art. 11, co 1 D.Lgs. N. 150/2009. Lo scopo del provvedimento è quello di attribuire ai cittadini la possibilità di attuare un controllo democratico sull’attività dell’amministrazione.

Co. 2: La trasparenza integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta.

Co. 3: Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono esercizio della competenza esclusiva dello Stato in quanto integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni, secondo quanto previsto dall’art. 117 della Costituzione.



- ART. 2: OGGETTO

Co. 1: Viene definito l'ambito applicativo del provvedimento normativo, sottolineando come la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali sia lo snodo centrale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle PP.AA

Co. 2: Per pubblicazione si intende la pubblicazione – in conformità alle prescrizioni presenti nell'allegato A – sui siti istituzionali degli Enti di dati e documenti pubblici, mettendoli a disposizione di chiunque in modo diretto e immediato, senza necessità di una qualsiasi forma di identificazione informatica.



- Art. 3: PUBBLICITÀ E DIRITTO ALLA CONOSCIBILITÀ

Co. 1: Mira a rendere effettivo il principio di totale accessibilità delle informazioni, stabilendo il generale principio di pubblicità di tutti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il modello è quello della *Freedom of Information Acts* statunitense, che garantisce l'accessibilità per chiunque lo richieda, di qualsiasi documento – con le eccezioni previste dalla legge-;

la disposizione è in linea con il D.Lgs 24 gennaio 2006 n. 36 di attuazione della direttiva 2003/98/CE che stabilisce che i dati pubblici possono essere conosciuti, fruiti, utilizzati e riutilizzati gratuitamente da chiunque.

Le aziende e i privati potranno quindi utilizzare i dati pubblici per realizzare servizi a valore aggiunto e per migliorare la qualità della vita.



- Art. 4: LIMITI ALLA TRASPARENZA

L'obiettivo è quello di contemperare il principio della massima pubblicità dei dati e dei documenti, in linea con le contrapposte esigenze di segretezza e di tutela dei dati personali.

Co. 1: i dati personali diversi da quelli sensibili, ed i dati giudiziari possono essere diffusi attraverso siti istituzionali e possono essere trattati con modalità tali da consentirne l'indicizzazione e la rintracciabilità attraverso i motori di ricerca *web* nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Co. 2: la pubblicazione di dati relativi all'assunzione di incarichi personali relativi a titolari di organi di indirizzo politico, dirigenti titolari di organi amministrativi, è presupposto per la realizzazione della trasparenza pubblica per l'esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini per il controllo democratico.



Co. 3: le amministrazioni possono pubblicare qualsiasi

altro dato, anche ricorrendo a forme di anonimizzazione in presenza di dati personali, fermi restando i limiti e le condizioni previsti dalla legge.

Co. 4: questo comma stabilisce un principio di trasparenza ed accesso, chiarendo che la conoscibilità dei dati e documenti pubblici, conseguente alla pubblicazione nei siti istituzionali, non può essere mai negata, laddove siano sufficienti misure di anonimizzazione o altri accorgimenti idonei alle esigenze di segreto e tutela dei dati personali.

Co. 5: qui viene ripresa una disposizione contenuta nel Codice della privacy che prevede l'accesso delle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica (con l'esclusione delle notizie concernenti informazioni "sensibili")

Co. 6: rimangono fermi i limiti previsti dall'articolo 24 co. 1 e 6 della L. n. 241/90.

Co. 7: rimane vivo quanto previsto dall'articolo 27 della L. n. 241/90

Co. 8: sono esclusi dall'ambito di applicazione di questo decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web



- Art. 5: ACCESSO CIVICO

Co. 1: l'obbligo previsto dalla normativa di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui questi non siano stati pubblicati.

Co. 2: la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, e quindi è estesa anche a coloro che non sono portatori di alcun interesse giuridico qualificato godono del diritto di accesso.

Co. 3: le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nel sito internet il documento, dato o informazione richiesto e di trasmetterlo al richiedente attraverso un collegamento ipertestuale che rimandi alla pagina web in cui è presente il documento.



Co. 4: può essere attivato il potere sostitutivo previsto dall'art. 2 co. 9bis della L. 241/90 in caso di ritardo o mancata risposta.

Co. 5: in caso di diniego, ritardo o inadempimento rispetto ad una richiesta di accesso civico si rinvia alle disposizioni presenti nel D.Lgs. 104/2010

Co. 6: la richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di tale comportamento all'Ufficio di disciplina. (art. 43 co 5)



- Art. 6: QUALITA' DELLE INFORMAZIONI

Tutti i dati forniti o trattati da una PA dovranno essere pubblicati integri e pubblicati in un formato che non permetta contraffazioni; aggiornati, completi e accessibili in modo tempestivo e semplice. I documenti dovranno indicare la provenienza ed essere riutilizzabili.

- Art. 7: DATI APERTI E RIUTILIZZO

I documenti, le informazioni, e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono di dominio pubblico e liberamente riutilizzabili.



- Art. 8: DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

La durata dell'obbligo di pubblicazione è di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e fino a che gli atti abbiano espletato i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti in materia di dati personali, e dati relativi ai componenti di organi di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali.

- Art.9: ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PUBBLICATE NEI SITI

Co.1: Per rendere agevole l'accesso ai documenti deve essere realizzata una sezione denominata "Amministrazione trasparente", facilmente raggiungibile dai motori di ricerca.

Co.2: Scaduto il termine di durata dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 8, i documenti pubblicati devono essere comunque conservati in un archivio sul sito, debitamente segnalati. I documenti possono essere trasferiti anche prima dei cinque anni.



- ART.10: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Il Programma costituisce una sezione del Piano di prevenzione e e corruzione e deve indicare e definire le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza. Tali obiettivi devono essere collegati con il piano della prevenzione della corruzione, di cui il programma triennale per la trasparenza ne è una sezione. I parametri di qualità sono individuati in relazione ai livelli di trasparenza raggiunti. Gli obiettivi presenti nel programma triennale per la trasparenza sono collegati con la programmazione strategica e operativa definita dal Piano della Performance. Le amministrazioni garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo della performance

Vengono inoltre indicati una serie di documenti che devono essere pubblicati sui siti internet, in materia di trasparenza.

La trasparenza è inoltre il principale indicatore degli standard di qualità dei servizi pubblici.



- ART.11: AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Questo decreto si applica anche agli enti e società di diritto privato sottoposte al controllo pubblico, attività di produzione di beni e servizi a favore delle PPAA.

- ART.12: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI GLI ATTI DI CARATTERE NORMATIVO E AMMINISTRATIVO GENERALE

Sui siti istituzionali devono essere pubblicati i riferimenti normativi con i link alle norme di legge pubblicate nella banca dati “Normattiva”, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto generale sull’organizzazione, le funzioni e gli obiettivi nelle quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che la riguardano o dettano disposizione per l’applicazione di esse. Devono essere pubblicati anche gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle leggi regionali che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento di attività di competenza dell’amministrazione.



Capo II: Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

- ART. 13: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

In questo articolo vengono inserito il contenuto necessario dei siti delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

- Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione
- L'articolazione degli uffici
- L'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma
- L'elenco completo dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica dedicate al cittadino.



- ART.14: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina le pubbliche amministrazioni devono pubblicare alcune informazioni relative ai componenti degli organi di indirizzo politico, ad esempio:

- Atto di nomina
- Il curriculum vitae
- I compensi, gli importi di viaggi e missioni pagati con fondi pubblici
- I dati relativi alle assunzioni, incarichi e relativi compensi
- Le dichiarazioni patrimoniali e le relative variazioni, anche di talune categorie familiari (lettera f)



- ART.15: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA

Anche per coloro i quali si occupano di consulenze o hanno rapporti di collaborazione con le PPAA vale l'obbligo di pubblicare le informazioni relative all'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi all'assunzione di incarichi, il compenso. Soltanto per i titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali vale l'obbligo di pubblicare i dati relativi alla situazione patrimoniale.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla PA costituisce una condizione per l'acquisizione dei relativi compensi dovuti.

I dati devono essere pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso. Sul sito dell'amministrazione di appartenenza deve essere pubblicato l'elenco di tutti gli incarichi autorizzati, al fine di verificare il rispetto del limite delle retribuzioni percepite a carico della finanza pubblica.



- ART. 16: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LA DOTAZIONE ORGANICA E IL COSTO DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio, con l'indicazione delle diverse mansioni. Devono essere inoltre pubblicati i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio.

- ART. 17: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO

Le PPAA devono pubblicare l'elenco dei titolari di contratti a tempo determinato, con l'indicazione della distribuzione di questi tra le diverse mansioni e aree professionali. Devono essere inoltre pubblicati i dati relativi al costo complessivo del personale con contratto a tempo determinato, articolato per fasce professionali e uffici.



- ART.18: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INCARICHI CONFERITI AI DIPENDENTI PUBBLICI

Le PP.AA devono pubblicare i dati relativi agli incarichi, retribuiti e non, conferiti annualmente ai propri dipendenti, in linea con quanto previsto dall'art. 11 co. 8 lett. i) del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150

- ART.19: BANDI DI CONCORSO

Devono essere pubblicati ed aggiornati costantemente tutti i bandi in corso, quelli espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di dipendenti assunti e delle spese effettuate.



- ART.20: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E ALLA DISTRIBUZIONE DEI PREMI AL PERSONALE

Le PP.AA devono pubblicare e aggiornare i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance* stanziati, e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. Nello specifico devono essere pubblicati i dati relativi all'entità del premio conseguibile dal personale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi.

ART. 21: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I DATI SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

La PA deve pubblicare i riferimenti necessari per la consultazione di contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche nonché i contratti integrativi e la relazione tecnico finanziaria e illustrativa (certificate) secondo gli art. 40bis co.4 e art. 47 co 8 del D.Lgs. N. 165/01



- ART.22: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI, E AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO, NONCHE' ALLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO

Ciascuna Amministrazione pubblica ed aggiorna annualmente: - - L'elenco di enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione medesima (lett. a))

- L'elenco delle società di cui detiene quote di partecipazione indicandone l'entità, le funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. (lett. b)
- L'elenco di tutti gli enti di diritto privato, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. (lett. c)
- Le rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti (lett. d)

Per gli enti di cui alle lett. a), b), c) devono essere pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, partecipazione dell'amministrazione, l'onere complessivo annuale sul bilancio nonché gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico. Devono essere inoltre inseriti i collegamenti con i siti degli enti in questione.

Infine è previsto che l'omissione di tali comunicazioni comporti il divieto da parte dell'amministrazione vigilante di erogare somme.



- ART.23:OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Le PP.AA aggiornano semestralmente, sui propri siti istituzionali:

- Gli elenchi dei provvedimenti adottati, con riguardo ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione (lett. a)
- I contratti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (ai sensi del d.lgs. N. 163/2006) (lett. b)
- Le sovvenzioni e i contributi a persone ed enti pubblici e privati (lett. c)
- I concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale (ai sensi del d.lgs. n. 150/2009) (lett. d)
- Gli accordi stipulati con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche (lett. e)

Dei suddetti provvedimenti devono essere pubblicati il contenuto e l'oggetto, opportunamente sintetizzati in una scheda.



- ART. 24: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI AGGREGATI RELATIVI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad aggregare i dati relativi alla propria attività amministrativa, ordinandoli in base alla competenza ed agli organi, mantenendoli costantemente in aggiornamento.

Periodicamente devono essere pubblicati i risultati del monitoraggio rispetto ai tempi procedurali.

- ART. 25: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTROLLI SULLE IMPRESE

Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 14 co. 3 del D.Lgs. n. 5/2012, le PA devono pubblicare sul proprio sito e sul sito www.impresainungiorno.gov.it sia l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono soggette le imprese, in base alla loro dimensione e al settore di attività, sia l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese devono rispettare.



- ART. 26: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI

Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/90 devono essere pubblicati gli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità per la concessione da parte delle amministrazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, nonché i contributi, i sussidi e gli ausili finanziari alle imprese (art. 18 co. 1 del D.L. n. 83/12).

La pubblicazione è condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore ai 1000 € nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata o incompleta pubblicità è rilevata dagli organi dirigenziali e di controllo, anche dal destinatario della concessione o chiunque abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.



- ART. 27: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Le PA devono pubblicare l'elenco dei soggetti beneficiari degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati. Le amministrazioni rendono disponibili inoltre informazioni quali:

- Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali
- L'importo del vantaggio economico corrisposto
- La norma o il titolo alla base dell'attribuzione
- L'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento
- Le modalità seguite per l'individuazione del beneficiario
- Il link al progetto selezionato, al cv del soggetto incaricato

Le suddette informazioni devono essere inserite in una sezione apposita del sito, in formato tabellare di facile consultazione.



- ART. 28: PUBBLICITA' DEI RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI E PROVINCIALI

Devono essere pubblicati i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali, nonché degli atti e delle relazioni degli organi di controllo, evidenziando in particolare le risorse trasferite a ciascun gruppo con l'indicazione del titolo del trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate.

Capo III: Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche



- ART. 29: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO, PREVENTIVO E CONSUNTIVO, E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO, NONCHE' DEI DATI CONCERNENTI IL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI

I dati relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo di ciascun anno devono essere pubblicati in forma sintetica, aggregata e semplificata. Le PA devono inoltre pubblicare contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio di consuntivo, un documento chiamato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” che indichi obiettivi, risultati e l'andamento effettivo della spesa a livello di interventi e servizi forniti. Il predetto Piano contiene la descrizione di ciascun programma di spesa e le informazioni sugli obiettivi da realizzare durante il triennio, nonché dei messi individuati per raggiungere tali scopi.



- ART. 30: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I BENI IMMOBILI E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Riprendendo l'art. 97bis del D.L. n. 1/2012, le PA devono pubblicare le informazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, i canoni di locazione o di affitto, versati o percepiti dalle amministrazioni.

- ART. 31: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I DATI RELATIVI AI CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Le PA devono pubblicare i rapporti relativi al controllo interno e di gestione, degli organi di revisione amministrativa e contabile, della Corte dei Conti e degli uffici da essa controllati



Capo IV: Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

- ART. 32: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI

Deve essere pubblicata la carta dei servizi delle pubbliche amministrazioni, ovvero il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Le PA individuano questi servizi, e pubblicano i costi contabilizzati ed i tempi medi di erogazione di tali servizi.

- ART. 33: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TEMPI DI PAGAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Le PA devono pubblicare ed aggiornare annualmente l'indicatore dei tempi medi di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture denominato "Indicatore di tempestività dei pagamenti".



- ART. 34: TRASPARENZA DEGLI ONERI INFORMATIVI

Al fine di rendere evidenti gli adempimenti che gravano sui cittadini e imprese, i regolamenti (ed i provvedimenti amministrativi a carattere generale), abbiano in allegato l'elenco degli oneri informativi in capo a cittadini ed imprese. Per onere informativo si intende qualsiasi obbligo informativo o adempimento comportante la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla p.a. Tali informazioni devono essere pubblicare nella G.U. e sui siti delle amministrazioni.



ART. 35: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E AI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI

Le PA pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza, tra le quali:

- Breve descrizione del procedimento con i riferimenti normativi
- L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
- Il nome del responsabile del procedimento e suoi riferimenti
- la modulistica utile per la presentazione di istanze di parte
- Modalità per l'ottenimento di informazioni circa i procedimenti in corso [...]

Le PA non possono richiedere documentazione su modelli o formulari non pubblicati e devono pubblicare in ossequio alla normativa sulla trasparenza le informazioni relative all'autocertificazione e sulla documentazione amministrativa i recapiti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica degli uffici responsabili di tale attività.



ART. 36: PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI INFORMATICI

Le PA pubblicano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

Capo V: Obblighi di pubblicazione in settori speciali



- ART. 37: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Devono essere resi disponibili sui propri siti il bando, la determina di aggiudicazione definitiva e altre informazioni quali la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'oggetto di eventuale delibera a contrarre, l'importo di aggiudicazione, l'aggiudicatario, l'eventuale base d'asta, la procedura e la modalità di selezione per la scelta del contraente, il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate e le eventuali modifiche contrattuali nonché le decisioni di ritiro e il recesso dei contratti. Queste disposizioni si applicano ai contratti con importo inferiore ai 20.000,00 euro. Un altro documento che deve essere pubblicato è il Processo verbale di consegna dei lavori, il Certificato di ultimazione dei lavori e il Conto finale dei lavori. Le informazioni, che devono essere pubblicate entro il 31/1 di ogni anno, verranno inviate all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Autorità trasmetterà alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni inadempienti.



- ART. 38: PUBBLICITA' DEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Prevede l'obbligo per le PPAA di pubblicare tempestivamente sui propri siti istituzionali:

- I documenti di programmazione delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione
- Le linee guida per la valutazione degli investimenti
- Le relazioni annuali ed ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione (compresi i pareri dei valutatori che si discostano dalle scelte delle amministrazioni) e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante.
- Le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'art. 1 della L. n. 144/99

Al fine di prevenire e reprimere la corruzione nelle PPAA queste devono pubblicare sui propri siti le informazioni circa i tempi, i costi unitari ed indicatori di realizzazione delle opere pubbliche. Queste informazioni devono essere prodotte secondo schemi prestabiliti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, al fine di agevolare la comparazione.

- ART. 39: TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO



Al fine di eliminare sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, le PPAA devono pubblicare i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici nonché le loro varianti. Per i suddetti atti è previsto l'obbligo della tempestiva pubblicazione degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione e dei relativi allegati tecnici.

In una sezione apposita del sito del Comune interessato, dovranno essere pubblicati e periodicamente aggiornati i documenti relativi alle proposte di trasformazione urbanistica, d'iniziativa privata o pubblica, opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree per finalità di pubblico interesse.

La pubblicazione costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dei predetti atti di governo del territorio.



- ART. 40: PUBBLICAZIONE E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

Si prevede la pubblicazione dei dati e delle informazioni in materia ambientale in osservanza della disciplina prevista dal codice dell'ambiente ed alla normativa in vigore in materia ambientale. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso disciplinati dall'art. 5 del D.Lgs. N. 195/2005

- ART. 41: TRASPARENZA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Tutti gli enti appartenenti al SSN devono pubblicare tutte le procedure, i dati e le informazioni concernenti con il conferimento degli incarichi, bandi di selezione, così scongiurando il ricorso ad abusi. Andranno pubblicati inoltre gli elenchi delle strutture private accreditate, agli accordi intercorsi con esse, dei servizi resi per conto e a spese del SSN, al fine di facilitare il cittadino nell'accesso agli atti e alla verifica delle modalità di espletamento delle singole prestazioni.



- ART. 42: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI GLI INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA CHE COMPORTANO DEROGHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

Dovranno essere pubblicati gli atti contingibili e urgenti e di carattere straordinario adottati in caso di calamità o emergenze.

I suddetti provvedimenti dovranno essere pubblicati con l'indicazione delle norme di legge eventualmente derogate nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti.

Capo VI: Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni



- ART. 43: IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Dovrà essere individuato un Responsabile per la prevenzione della corruzione che si occuperà inoltre di coprire funzioni di Responsabile per la trasparenza. I dirigenti dovranno collaborare attraverso una celere e puntuale trasmissione dei dati richiesti al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti. Il Responsabile qualora si verificasse il caso, segnalerà all'OIV i casi di inadempimento per l'attivazione del procedimento disciplinare.



- ART.44: COMPITI DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE

L'Organismo Interno di Valutazione (OIV) ha il compito di verificare l'adeguatezza degli indicatori contemplati, nonché della coerenza tra il Programma triennale ed il Piano della performance, al fine di valutare e misurare in concreto le performance del Responsabile e dei Dirigenti dei singoli uffici tenuti alla trasmissione dei dati.

- ART. 45: COMPITI DELLA COMMISSIONE PER LA VALIUTAZIONE L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (CIVIT)

La CIVIT detiene i compiti di valutazione e controllo anche in qualità di autorità nazionale anticorruzione. E' stato ampliato in favore di questa la possibilità di acquisire tutte le informazioni necessarie per il suo esercizio efficace.

- ART. 46: VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA. SANZIONI

L'adempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento per la valutazione della responsabilità dirigenziale e ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

ART. 47. SANZIONI PER CASI SPECIFICI

Sono previste sanzioni specifiche che derivano da violazioni predeterminate dalla legge che per la loro particolare natura esigono che il comportamento di colui che riveste la carica possa essere sottoposto alla valutazione esterna circa la legittimità e la legalità del proprio operato. Queste cariche sono individuate nei titolari di incarichi elettivi, o di esercizio politico, statale, regionale o locale che per tale motivo anno l'onere di pubblicare la situazione patrimoniale complessiva propria.



Capo VII: Disposizioni finali



- ART. 48: NORME SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il Dipartimento della funzione pubblica ha l'obbligo di definire i criteri, modelli e schemi per la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione. Queste indicazioni saranno successivamente disciplinate.

- ART. 49: NORME TRANSITORIE

Le PP.AA devono aggregare i dati di cui sono già in possesso e a partire da 180gg successivi dalla data di entrata in vigore del presente decreto partirà contestualmente l'applicabilità delle sanzioni.

- ART. 50: TUTELA GIURISDIZIONALE

Il giudice amministrativo ha la tutela delle controversie derivanti dal presente decreto.

- ART. 51 E 52: ONERI FINANZIARI E MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

